



Spett.Le Redazione di:  
scuolainforma

Oggetto: comunicato stampa (richiesta di pubblicazione)

Si richiede la vostra gentile disponibilità per la pubblicazione online del seguente comunicato stampa:

**TITOLO: 6 giorni di permesso retribuito personale docente: se richiesti come permessi per motivi familiari sono sottratti alla discrezionalità del dirigente scolastico e non sono disciplinati dalle norme riguardanti le ferie.**

In risposta al comunicato stampa apparso in data 26/08/2024 inviato dal gruppo Neo DS 2017 sull'argomento dei 3+6 giorni di permesso retribuito richiedibili dal personale docente durante le attività didattiche, è d'obbligo sì fare le dovute precisazioni, ma leggendo bene e soprattutto citando bene le norme e la giurisprudenza esistente sull'argomento, anche perché personalmente credo che la vera sfida per un neo Dirigente Scolastico sia governare la scuola nel rispetto dei CCNL, delle leggi e delle sentenze italiane, e non secondo le pseudo norme che qualcuno si sogna la notte.

Arrivando alla questione, l'art. 15 c.2, secondo periodo, CCNL 2006/09 (ancora vigente ai sensi dell'art.1 c.16 CCNL 2019/21) dice chiaramente che i 6 giorni di cui si parla (quelli dopo i primi 3) possono essere richiesti sia come ferie e sia come permessi per motivi personali familiari: in questo ultimo caso, come precisato appunto dall'art.15 c.2 2° periodo CCNL 2006/2009, si prescinde dall'art. 13 c.9 che disciplina le ferie.

Orbene, dalla lettura della norma sopra citata, è evidente anche agli stolti che se i 6 giorni sono richiesti come ferie, essi sono disciplinati dalla normativa relativa alle ferie (art. 13 c.9 CCNL 2006/09 ancora vigente ai sensi dell'art.1 c.16 CCNL 2019/21 e dalla Legge 228/2012 la quale riguarda solo ed esclusivamente le ferie) ma se tali giorni sono invece richiesti dal docente come permessi retribuiti per motivi personali/familiari, essi non sono più disciplinati dalla norma relativa alle ferie e sono disciplinati da quella che disciplina i primi tre giorni, così come è specificato bene nell'art 15 c.2, 2° periodo, CCNL 2006/09 ancora vigente ai sensi dell'art.1 c.16 CCNL 2019/21.

Spiace anche constatare che il gruppo dei Neo DS 2017 ha la presunzione di conoscere le norme meglio di un avvocato e soprattutto di svariati magistrati che in questi ultimi anni si sono espressi chiaramente sull'argomento con varie sentenze emesse (anche dopo la Legge 228/12 che non centra nulla con i permessi per motivi familiari) le quali chiariscono bene l'argomento e soprattutto condannano le amministrazioni a risarcire i danni a quei docenti

[Digitare qui]

ai quali sono stati negati i 6 giorni di permesso o è stato richiesto loro di cercarsi il sostituto, come se fossero richiesti come ferie.

Tali sentenze, reperibili in rete da chiunque, devono essere per correttezza e completezza, qui appresso richiamate:


*sentenza n.378/2019 del 05/03/2019 Tribunale di Velletri, sentenza n.54/2019 del 02/04/2019 Tribunale di Ferrara, sentenza n.4234/2019 del 08/10/2019 Tribunale di Milano, sentenza n.15/2020 del 28/01/2020 Tribunale di Cuneo, sentenza n.53/2020 del 26/05/2020 Tribunale di Fermo.*

In merito a questa questione, sarebbe opportuno che gli Uffici Scolastici italiani inizino ad intervenire con provvedimenti disciplinari nei confronti di quei Dirigenti Scolastici che, continuando a negare i 6 giorni di permesso richiesti per motivi familiari, difatto "condannano" l'amministrazione a soccombere nei tribunali, con conseguente esborso di danaro (si badi bene, danaro pubblico) da parte dei contribuenti.

La Segreteria Provinciale ANIEF SASSARI

Prof. Paolo Amedeo Esposito

(dirigente sindacale ANIEF Sassari)



ANIEF

Sede Regionale

Tel.

email

Ass. Professionale sindacale

Via Gasrigliano 2/c Cagliari

3921638591

sardegna@anief.net